

Da febbraio sanzioni per mancata iscrizione e omesso versamento del contributo

# Sistri, doppio binario fino al 31/12 per la registrazione dei rifiuti

DI CINZIA DE STEFANIS

**D**oppio binario per la tenuta da parte delle imprese della documentazione Sistri e dei relativi adempimenti. Fino al 31 dicembre 2015 le aziende obbligate al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti saranno tenute a osservare una doppia registrazione dei rifiuti (prodotti, trasportati o ricevuti) sia cartacea, basata su registri e formulari, sia informatica, senza incorrere in sanzioni per eventuali irregolarità. Le sanzioni legate a irregolarità relative all'uso del Sistri scatteranno, così, a partire dal 1° gennaio 2016. Invece sul fronte sanzioni, dal 1° febbraio prossimo si applicheranno quelle legate alla mancata iscrizione del sistema della tracciabilità dei rifiuti e l'omesso versamento del contributo annuale al Sistri. Tutto questo è previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientali» (cosiddetto «decreto milleproroghe» pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2014 n. 302). Con tale disposizione viene prorogato al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le aziende che si occupano di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi dovranno abbandonare il vecchio sistema di tenuta dei registri di carico e scarico, l'aggiornamento del catasto rifiuti e le modalità di movimentazione tradizionali per dare definitivamente spazio ai sistemi telematici del Sistri.

## Nuove regole Sistri 2015

<i>Tenuta documenti Sistri</i>	Fino al 31 dicembre 2015 doppio regime Sistri. I nuovi obblighi informatici di tracciamento telematico Sistri convivono con i tradizionali adempimenti cartacei (Mud, formulari e registro carico e scarico)
<i>Sanzioni</i>	Dal 1° febbraio 2015 scatteranno le sanzioni per mancata iscrizione e omesso pagamento del contributo Sistri Mancata iscrizione entro i termini: sanzione amministrativa da 2.660 euro a 15.500 euro (pericolosi: da 15.500 euro a 93.000 euro) Omesso pagamento del contributo di iscrizione: sanzione da 2.660 euro a 15.500 euro (pericolosi: da 15.500 euro a 93.000 euro)

**SANZIONI SISTRI.** Dal 1° febbraio si applicheranno le sanzioni legate alla mancata iscrizione del sistema della tracciabilità dei rifiuti e l'omesso versamento del contributo Sistri. L'articolo 206-bis (commi 1 e 2) del dlgs. n. 152/2006 prevede che per l'omessa iscrizione nei termini previsti si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro nel caso di rifiuti pericolosi. Nel caso di rifiuti non pericolosi si applica la sanzione amministrativa da 2.660 euro a 15.500 euro. Per l'omesso pagamento, nei termini previsti, del contributo Sistri viene stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro nel caso di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi la sanzione va da 2.660 euro a 15.500 euro. Al contrario non si applicheranno dal 1°

gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 le sanzioni relative alle omissioni e violazioni in materia di Sistri (articoli 260-bis commi da 3 a 9 del dlgs. n. 152/2006), e le sanzioni amministrative accessorie (articolo 260-ter del dlgs. n. 152/2006).

**SOGGETTI OBBLIGATI AL SISTRI.** Sono obbligati a aderire al Sistri gli enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.